

COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione del Responsabile del Servizio	
Numero	Data
122	06-09-2021

OGGETTO:	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE CONTRATTO N. 5 DEL 05.08.2021.
-----------------	---

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 27 dello Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 183 e 184 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20.11.2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09.04.2019 con cui approvava il Regolamento per la disciplina ed i criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative;

RICHIAMATI i decreti:

- n. 1/2019 del 06.05.2019 per la nomina del Responsabile dei Servizi Finanziario e Demografici;
- n. 10/2019 del 06.09.2019 per la nomina del Responsabile Servizio Tecnico;
- n. 11/2019 del 06.09.2019 per la nomina del Responsabile dei Servizi di Polizia Locale e Personale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'art. 97 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che disciplina il ruolo e le funzioni del segretario comunale, stabilendo, al comma 4, lett. c), che lo stesso roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente (lettera così modificata dall'articolo 10, comma 2-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari");

CONSIDERATO che la normativa vigente in materia di ripartizione dei diritti di rogito sui contratti stipulati dal segretario comunale è contenuta nel citato D.L. n. 90/2014, il quale all'art. 10, comma 2-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 114 del 11/08/2014, stabilisce quanto segue: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

RILEVATO che la normativa in materia di diritti di rogito da liquidare ai segretari comunali ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti da parte dei giudici contabili e dei giudici del lavoro, in merito principalmente ai seguenti aspetti:

1. spettanza dei diritti di rogito ai segretari comunali di fascia A e di fascia B;
2. esatta determinazione dell'ammontare del quinto dello stipendio in godimento;
3. scorporo dai diritti di rogito dell'Irap e degli oneri previdenziali a carico dell'ente;

EVIDENZIATO che, in ordine alla questione della spettanza dei diritti di rogito ai segretari comunali di fascia A e di fascia B, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 24/07/2018, preso preliminarmente atto della diversa opinione espressa dai giudici del lavoro, ha rivisto il principio di diritto enunciato nella precedente deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG e formulato il seguente principio di diritto: alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono:

- ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali;
- ai segretari della fascia C, in ogni caso, anche se, negli enti in prestano servizio, sono impiegati dirigenti;

ATTESO che in merito alla determinazione esatta dell'ammontare del quinto dello stipendio in godimento, quale limite entro il quale l'ente può riconoscere al segretario comunale i diritti di rogito, è intervenuta di recente la Corte dei Conti Liguria (deliberazione n. 74/2019/QMIG), secondo la quale:

- "lo stipendio in godimento" è lo stipendio effettivamente percepito, e non la retribuzione annua teoricamente spettante; a conclusioni analoghe erano giunte la Corte dei Conti Veneto (deliberazione n. 400/2018/PAR), la Corte dei Conti Lombardia (deliberazione n. 171/2015/PAR) e la Corte dei Conti Emilia Romagna (deliberazione n. 133/2018), la quale ha, in particolare, ribadito che il trattamento economico complessivo in godimento del segretario, da assumere come tetto del quinto, deve essere conteggiato in termini di competenza, salvo che per l'indennità di risultato, per la quale ha ritenuto preferibile l'adozione del criterio di cassa;
- ai fini del computo del quinto dello stipendio in godimento vanno cumulati gli emolumenti percepiti

nei comuni (o altri enti locali) ove il segretario presta servizio, da titolare, come reggente o a scavalco;

ATTESO inoltre che il allo scorporo dai diritti di rogito dell'Irap e degli oneri previdenziali a carico dell'ente, i giudici contabili appaiono divisi, in quanto, per citare alcuni degli ultimi pareri espressi:

-la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, ha stabilito che le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti; ed alle stesse conclusioni sono giunte la Corte dei Conti Emilia Romagna (deliberazione n. 133/2018/PAR del 08/11/2018) e la Corte dei Conti Lombardia (deliberazione n. 366/2018/PAR del 19/12/2018);

-la Corte dei Conti Veneto (deliberazione n. 400/2018/PAR del 16/10/2018) ha dato una lettura di senso diametralmente opposto, che si adegua a decisioni della giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, ritenendo che l'IRAP e gli oneri contributivi rimangono a carico del bilancio dell'ente, in quanto presupposto dell'Irap è lo svolgimento di un'attività organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi, e pertanto sono soggetti all'imposta: società, soggetti esercenti arti e professioni, amministrazioni pubbliche, e non i dipendenti pubblici, tra i quali rientrano a pieno titolo anche i segretari comunali; ed in quanto il contributo ex Cpdel dev'essere posto parzialmente a carico del segretario e parzialmente a carico dell'ente, ognuno per la rispettiva aliquota di competenza, perché non sussiste alcuna previsione normativa espressa che consenta di derogare a tale regola;

RILEVATO che la Corte dei Conti Liguria, con deliberazione n. 74/2019/QMIG, depositata il 05/08/2019, pur condividendo l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti Veneto con deliberazione n. 400/2018/PAR del 16/10/2018, ha ritenuto opportuno, in ragione delle della presenza di divergenti opinioni interpretative espresse dalle sezioni Lombardia ed Emilia Romagna, peraltro aderenti ad affermazioni contenute nella deliberazione della sezione delle autonomie 21/2015, richiedere un pronunciamento di ordine generale al Presidente della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che, con deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG del 07/10/2019, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha dichiarato inammissibile dal punto di vista oggettivo la questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 74/2019/QMIG, in quanto la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica" e, quindi, al perimetro di competenza della Corte dei conti;

RITENUTO, essendo la questione dello scorporo dai diritti di rogito degli oneri riflessi e dell'Irap tuttora oggetto di interpretazioni tra loro contrastanti, di porre gli stessi a carico del bilancio comunale, evitando così di esporre l'Ente ad un possibile contenzioso con eventuale esborso delle spese di lite, precisando, però, che ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2-bis, del D.L. n. 90/2014, comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'Ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte e non dovute al Segretario Comunale;

CONSIDERATO che segretario a scavalco è il dott. Giovanni Boggi, segretario comunale appartenente alla fascia professionale B+;

RILEVATO che nel comune di Anzola d'Ossola non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale;

RIBADITO che il parametro numerico fissato dal legislatore del D.L. n. 90/2014 per calcolare la quota di competenza del segretario è il "quinto dello stipendio in godimento", ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario fino a concorrenza del quinto del suo "stipendio

in godimento”, e raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del bilancio comunale;

VERIFICATO che nel mese di aprile sono stati incassati dal comune di Anzola d'Ossola diritti di rogito per euro 662,29 in relazione alla stipula del seguente contratto:

rep.54/2021 – Impresa Costruzioni Serra srl – Lavori di sviluppo territoriale mediante l'adeguamento e la messa in sicurezza di patrimonio comunale e nello specifico sistemazione e messa in sicurezza zona comunale ricreativa (area ex piscina) e sostituzione della copertura scuola dell'infanzia per un valore di euro 92.865,27;

ATTESO che l'importo dei diritti di rogito da liquidare al Segretario comunale, dott. Giovanni Boggi, per il mese di settembre 2021, non eccede la misura di un quinto dello stipendio annuo in godimento al Segretario comunale, determinato con riferimento alle disposizioni dell'art. 37, comma 3, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16/05/2001;

RITENUTO pertanto di liquidare i diritti di rogito al Segretario Comunale dott. Giovanni Boggi determinati in euro 662,29 per il mese di settembre 2021 al netto di Irap e oneri previdenziali a carico dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere ed il visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151 e dell'art.147- bis del D.Lgs.n.267/2000;

DATO il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art.147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma di euro 911,39 comprensiva di oneri riflessi e Irap a carico dell'Ente come segue:

- euro 662,29 diritti di rogito spettanti al segretario comunale dott. Giovanni Boggi all'intervento 4.00.05
- euro 157,63 per oneri riflessi a carico dell'Ente all'intervento 1.01.03.01
- euro 91,47 per Irap all'intervento 1.01.03.07

2. Di liquidare al segretario comunale dott. Giovanni Boggi l'importo di euro 662,29.

3. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Data: 06-09-2021

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSANA BELTRAMI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data: 06-09-2021

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSANA BELTRAMI

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni: _____

PARERE NON NECESSARIO

Data: 06-09-2021

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Rossana Beltrami

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
	VEDERE INTERNO			

Data: 06-09-2021

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Rossana Beltrami

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 dal giorno:

Data: 10-09-2021

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi

Il presente atto è conforme all'originale.

Data: 10-09-2021

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi